

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../40009/2006

OGGETTO: COMUNE DI MARENTINO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE  
PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Marentino, con deliberazione del C.C. n. 36 del 30/11/2005, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 27/12/2005 (*prat. n. 141/2005*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 30/11/2005 di adozione, finalizzati a ridimensionare la sezione viaria denominata "*Str. Pellinciona*" e la modifica dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano per consentire l'accorpamento dei volumi edilizi esistenti;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ?? riduzione della carreggiata di Strada Pellinciona, mantenendo invariato il confine a valle "*....in quanto la dimensione esagerata per gli interventi posti a monte ed in quanto trattasi di strada a fondo cieco*";
- ?? introduzione al punto dell'art. 13 delle N.T.A. del Piano di apposita norma che autorizza "*...l'accorpamento dei volumi edilizi esistenti e legittimamente assentiti presenti nel lotto di competenza*" negli interventi di ristrutturazione edilizia;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art.

5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Marentino con deliberazione C.C. n. 36 del 30/11/2005, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla proposta di riduzione della sezione di Strada Pellinciona, prevista dal P.R.G. vigente con larghezza di m. 10, preso atto che la Variante non ne quantifica l'entità, si suggerisce di valutare con attenzione gli effetti indotti, poiché:
    - ?? lo stesso P.R.G. prevede, alla sommità di Str. Pellinciona, due aree artigianali contraddistinte con l'acronimo *Da*, alle quali occorre fornire un conveniente accesso, garantendo il transito ai mezzi pesanti;
    - ?? la riduzione della sezione stradale determinerà una maggior superficie territoriale dell'area di espansione residenziale denominata *CR7*, con conseguente incremento della capacità insediativa, non previsto dal Piano vigente, consentito (comma 7 art. 17 L.R. 56/77) con lo strumento della Variante Parziale solo per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti a capacità insediativa esaurita;
  - b) si richiede, infine, di integrare la Variante Parziale in esame con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Marentino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....